

AL/1
F.W



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851
Ufficio I

Prot. n. 1/12311/44/10-04

Roma, 18 novembre 2004

Al Signor Procuratore Generale

presso la Corte di Appello di Brescia

(Vostro rif. prot. n. 2772/04 del 5 novembre 2004)

Oggetto: Foglio delle notizie.

Con riferimento a quanto in oggetto, è stato chiesto di conoscere se deve essere tenuto o meno il foglio delle notizie nel fascicolo dell'esecuzione penale.

In merito si osserva quanto segue.

Il foglio delle notizie, introdotto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio. Conseguentemente, a parere di questo ufficio, il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese "suppletive" cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, ditalchè l'ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l'iscrizione dell'articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all'iscrizione dell'articolo di credito "suppletivo". Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con l'evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti.

Il Direttore Generale
Francesco Mele